



PIERO DELBOSCO
VESCOVO DI CUNEO-FOSSANO

007-2023

Oggi, 1 giugno 2023, il Santo Padre Francesco ha stabilito la piena unione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano nella nuova Diocesi di Cuneo-Fossano, di cui mi ha nominato primo Vescovo, e con Decreto del Dicastero per i Vescovi ha disposto la conseguente fusione delle persone giuridiche canoniche che rappresentano la Diocesi stessa, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nell'ordinamento italiano.

Dando esecuzione a quanto stabilito dalla Sede apostolica,

ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 5, 19, 20, 22 e 23 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984, di cui alla Legge 20 maggio 1985, n. 222, della Repubblica Italiana;

nell'ambito delle Deliberazioni approvate con distinti decreti del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in data 20 luglio 1985, con *recognitio* della Sede apostolica del 5 agosto 1985;

con il presente atto:

1. **dichiaro** che nella fusione per incorporazione dell'ente ecclesiastico Diocesi di Fossano, con il suo territorio, nell'ente ecclesiastico Diocesi di Cuneo, disposta dalla Sede apostolica dal 1 luglio 2023, l'ente Diocesi incorporante, ora denominato Diocesi di Cuneo-Fossano, con sede in Cuneo, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Diocesi di Fossano;
2. **dispongo dal 1 luglio 2023** la fusione degli enti ecclesiastici Seminario Vescovile di Cuneo e Seminario Vescovile di Fossano per incorporazione dell'ente Seminario Vescovile di Fossano nell'ente Seminario Vescovile di Cuneo; l'ente incorporante assume la denominazione di Seminario diocesano di Cuneo-Fossano, con sede in Cuneo, e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al Seminario Vescovile di Fossano, avendo come Rettore legale rappresentante amministratore unico ed economi i fedeli di cui all'ALLEGATO 2;
3. **dispongo dal 1 luglio 2023** la fusione degli enti ecclesiastici Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo e Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Fossano per incorporazione dell'ente Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo nell'ente Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Fossano; l'ente incorporante assume la denominazione di Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano, con sede in Fossano, e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo, assumendo lo Statuto di cui all'ALLEGATO 1 e avendo come Consiglio di amministrazione, Presidente legale rappresentante e Collegio dei revisori i fedeli di cui all'ALLEGATO 2.

Tale atto sia inserito negli atti ufficiali della Curia e comunicato a chi di dovere, anche alle autorità secolari competenti per i necessari adempimenti civili.

Dato nella Cattedrale di Cuneo, li 1 giugno 2023

Elio Dotto

don Elio Dotto - Cancelliere vescovile

+ Piero Delbosco

+ Piero Delbosco - Vescovo di Cuneo-Fossano

STATUTO

dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano

art. 1

Natura e sede

L'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Cuneo-Fossano (qui di seguito più brevemente denominato «IDSC» o «Istituto»), costituito dal Vescovo diocesano in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione «Norme»).

L'IDSC della Diocesi di Cuneo-Fossano ha sede in Fossano (CN), via Vescovado 14.

art. 2

Fini e attività dell'ente

L'IDSC ha i seguenti scopi:

- a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata «CEI»), della remunerazione spettante al clero che svolge servizio in favore della diocesi, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
- b) svolgere, eventualmente e previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (di seguito più brevemente denominato «ICSC»), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
- c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;
- d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 bis, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.

L'IDSC può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare che immobiliare e finanziaria necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla CEI o che gli fossero proposte dall'ICSC, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

art. 2 bis

Criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme

I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo, delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;
2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.

art. 3

Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'ICSC nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

- a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
- b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
- c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'ICSC per i propri compiti di gestione.

art. 4

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà designato l'ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

art. 5

Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile. Esso è così composto:

- a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, § 2, del Codice di diritto canonico (di seguito più brevemente denominato «CIC»);
- e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.

art. 6

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'IDSC si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'ICSC;
- c) di ogni altra entrata.

art. 7

Consiglio di Amministrazione

L'IDSC è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente ed un Vicepresidente, nominati dal Vescovo diocesano. Almeno un terzo di questi sono designati su base elettiva dal Consiglio presbiterale delle diocesi partecipanti secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla CEI.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del medesimo decadono automaticamente dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti all'Ordinario diocesano o a un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283 CIC.

art. 8

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

art. 9

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo diocesano provvede entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si

tratti di sostituire membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

art. 10

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri e ai Revisori dei Conti.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri e dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

art. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
- b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario diocesano:
 - l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, CIC, seconda parte;
 - l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla CEI in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1, CIC;
 - l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
 - la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
 - l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 CIC di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera CEI n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'ICSC.

- c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservare le prescrizioni stabilite in proposito dalla CEI;
- d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante ai delegati;
- e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

art. 12

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

art. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'IDSC, anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288 CIC.

art. 14

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vicepresidente:

- a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso del Presidente del Collegio dei Revisori, surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione trimestrale del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 10 o a quelle aventi carattere di urgenza.

art. 15

Esercizio

L'esercizio annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

art. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla CEI:

- a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto del Vescovo diocesano, all'ICSC per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso ICSC dell'integrazione eventualmente richiesta;
- b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.

art. 17

Avanzi di esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'ICSC della quota stabilita dalla CEI, potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'ICSC, a fini incrementativi del patrimonio.

art. 18

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto Cuneo Fossano, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo diocesano. La designazione di uno di detti membri è riservata al Consiglio Presbiterale locale. La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dallo stesso Vescovo. Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

art. 19

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.

art. 20

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominarne il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

art. 21

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

007-2023 - ALLEGATO 2
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Seminario diocesano di Cuneo-Fossano
sede: Cuneo

L'ente è amministrato ai sensi del cann. 237-239 del Codice di diritto canonico.

I Rettori oggi in carica non possono più compiere atti di straordinaria amministrazione e decadono dal momento della fusione, quando entrano in carica il Rettore e gli Economi indicati qui sotto: il Rettore è legale rappresentante ed amministratore unico; gli Economi cooperano con lui nell'amministrazione dei beni temporali.

I Consigli per gli affari economici oggi in essere decadono dal momento della fusione e vengono sostituiti dalla vigilanza diretta dell'Economo diocesano, ai sensi dei cann. 1278 e 1276§1 del Codice di diritto canonico.

	Luogo di nascita	Data di nascita
don Giovanni Falco <i>Rettore e legale rappresentante</i>	Cuneo	02-05-1945
Matteo Bergese <i>Economo generale</i>	Cuneo	09-03-1983
don Andrea Sasia <i>Economo immobili Fossano</i>	Villafalletto (CN)	22-04-1940

Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cuneo-Fossano
sede: Fossano

L'ente è amministrato ai sensi dello Statuto di cui all'ALLEGATO 1.

I Consigli di amministrazione oggi in essere non possono più compiere atti di straordinaria amministrazione e decadono dal momento della fusione, quando entrano in carica il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori composti come indicato qui sotto.

<i>Consiglio di amministrazione</i>	Luogo di nascita	Data di nascita
Piermarco Aimetta <i>presidente</i>	Genola (CN)	29-09-1953
Graziella Quaglia <i>vicepresidente</i>	Fossano (CN)	09-11-1957
Gianfranco Mondino	Fossano (CN)	23-01-1949
don Roberto Mondino	Cuneo	06-01-1967
don Giovanni Quaranta	Cervasca (CN)	05-03-1952
<i>Collegio dei Revisori</i>		
Lorenzo Pelissero <i>presidente</i>	Marene (CN)	26-10-1957
Lidia Teobaldi Giolitti	Fossano (CN)	17-10-1947
don Bruno Mondino	Cuneo	11-01-1959